

Prot.: 477/21/fncf/fta

Roma 02.04.2021

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello Sviluppo (CreSS)
all'attenzione del Direttore Generale
Dott. Oliviero Montanaro

CRESS-UDG@minambiente.it
CRESS@pec.minambiente.it

Oggetto: Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 – elenco classi di laurea

In riferimento al coordinamento del Tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1, articolo 23, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 assegnata alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS), da lei diretta, con la presente la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, desidera porre alla sua attenzione quanto già trasmesso in precedenza ai Ministeri competenti ed oggetto attualmente di problematica rilevante per la categoria dei Chimici e dei Fisici.

Il Capo VI del D.Lgs. 17.02.2017 n.42 stabilisce i criteri generali per l'esercizio della professione di "tecnico competente in acustica", di cui all'articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale articolo 2, ai commi 6, 7 e 8 prevedeva la possibilità di accesso alla professione di tecnico competente in acustica a tutti i possessori, oltre che della specifica e pluriennale esperienza richiesta, di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico oppure del diploma universitario o del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

In contrasto con tale articolo, il comma 1 dell'art. 22 **restringe** l'iscrizione nel suddetto elenco a coloro che siano in possesso della laurea oppure della laurea magistrale ad indirizzo scientifico espressamente specificata nella parte A dell'allegato 2 del D.Lgs. 17.02.2017 n.42, oltre che di almeno uno degli ulteriori requisiti ivi previsti.

Dunque, il Decreto in oggetto limita illegittimamente l'iscrizione all'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica esclusivamente ai possessori, oltre che di specifici corsi o titoli *post* laurea, delle lauree o delle lauree magistrali ivi espressamente indicate, **estromettendo tutti i titolari dei diplomi indicati all'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dunque non prevede che le medesime lauree (L 27, LM 54 e LM 71) che prima consentivano l'accesso alla qualifica di tecnico competente in acustica siano ricomprese.**

Nel caso specifico dei Chimici, si porta alla vostra attenzione che **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17.02.2017 n.42, molti **Chimici, in virtù del loro corso di laurea e delle competenze ad essi**

attribuiti (misure ed analisi di rumore) dall'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 32, hanno ottenuto la qualifica di tecnico competente in acustica sulla base della quale tuttora svolgono tale attività.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 42/2017 ha dunque causato alla categoria professionale dei Chimici una **rilevante ed ingiustificata discriminazione in quanto le classi di laurea (L 27, LM 54 e LM 71) non sono state inserite nella parte A dell'allegato 2.**

Nel contempo diversi colleghi hanno partecipato a corsi di formazione, promossi anche dalle Agenzie per l'Ambiente, e **non si sono trovati poi riconosciuti** – sempre per il problema della classe di laurea – nell'elenco dei tecnici competenti. Tale situazione è oltremodo discriminatoria, posto che viene concesso la frequenza di un corso base destinato alla formazione dei futuri tecnici competenti in acustica senza permettere poi effettivamente uno sbocco professionale atteso.

Tra le altre merita menzionare che il D.Lgs. 17.02.2017 n.42 estromette, altresì, dai titoli di laurea tecnico scientifica idonei per l'accesso alla professione di tecnico competente in acustica quelli in scienze e tecnologie chimiche, in scienze chimiche ed in scienze e tecnologie della chimica industriale, non considerando che i corsi di laurea in tali scienze (L 27, LM 54 e LM 71) prevedono esami di profitto e crediti formativi universitari inerenti la materia

Tutto ciò premesso, la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, esponenziale della categoria dei Chimici

CHIEDE

l'intervento del Ministero della Transizione Ecologica ed in particolare della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) volto ad inserire nella parte A dell'Allegato 2 del D.Lgs. 17.02.2017 n.42 le classi di laurea in scienze e tecnologie chimiche, in scienze chimiche ed in scienze e tecnologie della chimica industriale (L 27, LM 54 e LM 71).

Certo di un riscontro positivo ed a disposizione per un eventuale incontro o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"